

LA CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA LA DISCRIMINAZIONE DELLA REGIONE VENETO SULL'ACCESSO AGLI ASILI NIDO

Con sentenza n. 107/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 6/2017 della Regione Veneto nella parte in cui veniva stabilito che «*hanno titolo di precedenza per l'ammissione nel nido nel seguente ordine di priorità (...) b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno 15 anni o che prestino attività lavorative in Veneto ininterrottamente da almeno 15 anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione o di mobilità o di disoccupazione*». Nella sentenza viene precisato che «*gli asili nido hanno una funzione educativa, a vantaggio dei bambini, e una funzione socio-assistenziale, a vantaggio dei genitori che non hanno i mezzi economici per pagare l'asilo nido privato o una baby-sitter; dalla disciplina legislativa emerge soprattutto l'intento di favorire l'accesso delle donne al lavoro, finalità che ha specifica rilevanza costituzionale, garantendo espressamente la Costituzione la possibilità per la donna di conciliare il lavoro con la "funzione familiare"*» e che «*il servizio degli asili nido dovrebbe essere destinato primariamente alle famiglie in condizioni di disagio economico sociale*», com'era giustamente stabilito nella previgente legge della stessa Regione Veneto n. 32/1990.

IMPORTANTE SENTENZA: ULTERIORE CONFERMA DELLA NULLITÀ DEI CONTRATTI PRIVATI SOTTOSCRITTI DAI CONGIUNTI DEGLI INFERMI RICOVERATI NELLE RSA CONVENZIONATE

La sentenza n. 1010/2018 trae origine dall'opposizione presentata dalla signora A.B. contro il decreto ingiuntivo n. 2704/07 con il quale il Tribunale di Firenze gli ingiungeva il

pagamento a favore dell'Azienda pubblica di servizi alla persona Montedomini della somma di euro 32.147,95 per il mancato pagamento della retta di ricovero del marito C.D.

Com'è precisato nella sentenza in oggetto il Giudice della terza Sezione civile del Tribunale di Firenze accoglie l'opposizione precisando che «*in materia di erogazione di un servizio pubblico da parte del Comune [nel caso in esame è quello di Scandicci, ndr.] in favore del privato cittadino, il rapporto trae origine nell'atto amministrativo di autorizzazione all'ingresso del privato nella Rsa convenzionata con l'Ente pubblico e non in un contratto di diritto privato*» e cioè nella sottoscrizione da parte di A.B. dell'impegnativa del 5 ottobre 1993.

Il Giudice ha altresì rilevato che «*la gestione di un servizio pubblico affidata per convenzione ad una struttura assistenziale privata anziché resa direttamente dall'ente pubblico non fa tuttavia mutare la natura del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione*» e che «*nel caso in esame la signora A.B. non ha "contrattato" il prezzo della prestazione sanitaria con la Rsa*» tenuto conto che «*il marito è stato inserito nel Rsa a cura dei Servizi sociali del Comune di Scandicci*».

Ne consegue che «*la somma che l'assistito o i suoi familiari sono eventualmente chiamati a sborsare non trovano la loro fonte in un contratto di diritto privato stipulato da costoro con la Rsa, bensì nelle determinazioni comunali che individuano la misura del contributo loro spettante e pertanto "detta clausola negoziale sull'onere di pagamento del prezzo è nulla ai sensi degli articoli 1418 e 1419 del Codice civile, perché contraria a norme imperative", stante l'obbligo del Servizio sanitario nazionale e dei Comuni di fornire le occorrenti cure anche alle persone colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza*».

Analoghe sono le sentenze del Tribunale di Firenze n. 2866 e 3039/2012 e n. 207/2015 della Corte di Appello di Firenze.